

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1959

(27^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SCHIAVONE

INDICE

Disegni di legge:

« Riconoscimento della qualifica di orfani di guerra agli orfani di madre deceduta per fatto di guerra » (52) (D'iniziativa del senatore Restagno) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 320
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	320
PICARDI, <i>relatore</i>	320

« Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato » (719) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	321, 323
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	321, 323
ZAMPIERI, <i>relatore</i>	321, 323

« Provvedimenti per la cinematografia » (843) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	306, 315, 316, 318
ANGELILLI	314
BUSONI	308, 313, 315, 316, 317
GIANQUINTO	316, 317

GIRAUDO	Pag. 315
MOLINARI, <i>relatore</i>	307
NENCIONI	314
NENNI Giuliana	312, 313, 314, 316
TUPINI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	311, 313, 314, 316, 317

« Contributo straordinario dello Stato alla spesa per le celebrazioni nazionali del primo centenario dell'unità d'Italia da tenersi a Torino nel 1961 » (768) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE <i>ff. relatore</i>	304
--	-----

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE	304
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	304
GIANQUINTO	304
SANSONE	304

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Nicola, Battaglia, Busoni, Cerabona, Donati, Gianquinto, Girauda, Lami Starnuti, Lepore, Marazzita, Molinari, Nencioni, Nen-

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

27ª SEDUTA (17 dicembre 1959)

ni Giubiana, Pessi, Picardi, Sansone, Schiavone, Zampieri e Zotta.

Intervengono il Ministro per il turismo e lo spettacolo Tupini e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amatucci, per l'interno Bisori e per il turismo e lo spettacolo Magri.

PICARDI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Sull'ordine dei lavori

GIANQUINTO. Signor Presidente, in merito al disegno di legge riguardante la concessione di un contributo straordinario da parte dello Stato per le celebrazioni nazionali del primo centenario dell'unità di Italia da tenersi a Torino nel 1961, durante la precedente seduta, sorsero alcuni dissensi intorno al modo di composizione del Comitato organizzativo.

Il Governo aveva dichiarato che respingeva il mio emendamento, ma accettava di assumere l'impegno di costituire un Comitato per le celebrazioni ampiamente rappresentativo.

Il rappresentante del Governo ha aggiunto in un secondo momento che il suddetto Comitato sarebbe stato ampiamente rappresentativo anche dello schieramento politico attuale.

Pertanto la nuova formulazione dell'ordine del giorno Bosco, modificato in tal senso, è da noi accettata; quindi poichè il motivo che ci ha indotto a chiedere la rimessione del disegno di legge in Assemblea è superato, chiedo, anche a nome del mio Gruppo, che la suddetta richiesta sia ritirata e che la Commissione possa approvare il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati e integrato dall'ordine del giorno del senatore Bosco modificato con l'aggiunta proposta dal rappresentante del Governo.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per parte mia confermo, come già comunicai nella precedente seduta, che il Governo accetta l'ordine del giorno Bosco e

che proporrà che il Comitato sia effettivamente rappresentativo nel modo più ampio, anche per quanto concerne l'intero schieramento politico attuale.

SANSONE. Dichiaro che non insisterò sull'emendamento da presentato.

PRESENTE. Dopo queste dichiarazioni, poichè la richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea è stata già annunciata in Aula, è necessario chiedere al Presidente del Senato il passaggio del provvedimento dalla sede referente alla sede deliberante.

Se non si fanno osservazioni, sospendiamo la seduta per poter redigere la richiesta e attenderne l'esito.

(La seduta, sospesa alle ore 10,25, riprende alle ore 11).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Contributo straordinario dello Stato alla spesa per le celebrazioni nazionali del primo centenario dell'unità d'Italia da tenersi a Torino nel 1961 » (768) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESENTE, *ff. relatore*. Comunico che il Presidente del Senato ha accolto la domanda della Commissione ed ha, pertanto, nuovamente deferito alla discussione e alla deliberazione della Commissione stessa il disegno di legge: « Contributo straordinario dello Stato alla spesa per le celebrazioni nazionali del primo centenario dell'unità d'Italia da tenersi a Torino nel 1961 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè nessun altro domanda di parlare e se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, un Comitato na-

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

27ª SEDUTA (17 dicembre 1959)

zionale per la celebrazione del primo Centenario dell'Unità d'Italia, con il compito di preparare e di organizzare la Mostra storica, la Mostra delle Regioni, l'Esposizione internazionale del lavoro, che avranno luogo in Torino nell'anno 1961, ed altre manifestazioni celebrative sul piano nazionale, secondo un programma da approvarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato ha sede in Torino ed è fornito di personalità giuridica di diritto pubblico.

(È approvato).

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite la composizione del Comitato, nonchè le modalità del suo funzionamento e del controllo.

Il presidente ed i membri del Comitato saranno nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

(È approvato).

Art. 3.

Il programma ed il regolamento generale dell'Esposizione internazionale del lavoro, in conformità alle disposizioni della Convenzione internazionale firmata a Parigi il 22 novembre 1928, saranno approvati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.

Con decreto dello stesso Ministro sarà nominato il commissario generale del Governo per l'Esposizione.

(È approvato).

Art. 4.

Per gli scopi indicati nell'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 8.880 milioni che verrà stanziata nel bilancio del Ministero del

tesoro in quattro esercizi finanziari, in ragione di un miliardo nell'esercizio 1959-60, di 2.628 milioni nell'esercizio 1960-61 e di 2.626 milioni per ciascuno dei due esercizi successivi.

L'assegnazione dei relativi fondi al Comitato nazionale verrà effettuata con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con gli altri Ministri interessati, in rapporto a ciascuna manifestazione celebrativa.

(È approvato).

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, sarà stabilita la data di scioglimento del Comitato.

Le eventuali attività residue della gestione nonchè le opere di carattere permanente che saranno costruite sono devolute allo Stato. Le predette opere di carattere permanente potranno essere trasferite al comune di Torino o ad altri Enti pubblici, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.

(È approvato).

Art. 6.

Tutti gli atti e contratti stipulati dal Comitato nazionale per il raggiungimento dei suoi fini sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti e contratti dello Stato.

Gli atti di trasferimento di cui all'articolo 5, secondo comma, se effettuati a titolo gratuito, sono soggetti alle imposte ed alle tasse fisse minime di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

(È approvato).

Art. 7.

Per le opere relative al riattamento dei castelli storici del Piemonte e del Museo della artiglieria di Torino sono autorizzate le spese

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)27^a SEDUTA (17 dicembre 1959)

di lire 1.100.000.000 e di lire 20.000.000 da iscrivere, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

(È approvato).

Art. 8.

Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge per l'esercizio 1959-60 si provvederà a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal senatore Bosco un ordine del giorno, che, con le modifiche concordate, resta così formulato:

« Il Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 768, che concede un contributo straordinario dello Stato alla spesa per le celebrazioni nazionali del primo centenario dell'unità d'Italia da tenersi a Torino nel 1961, ritenuto che il titolo del disegno di legge stesso parla della sola Torino in considerazione delle tre principali manifestazioni ivi da tenersi secondo l'articolo 1, ma non certo perchè esclusivamente in Torino debbano tenersi le "altre manifestazioni celebrative sul piano nazionale" pure previste nell'articolo stesso; impegna il Governo a presentare altro disegno di legge per contribuire a ulteriori manifestazioni celebrative da effettuarsi in altre località d'Italia, qualora i fondi da

assegnare per queste manifestazioni, in base agli articoli 1 e 4, si dovessero dimostrare insufficienti; e raccomanda che il Comitato di cui all'articolo 2 sia ampiamente rappresentativo ».

Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo ed al quale, nella mia qualità di relatore, mi dichiaro favorevole.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la cinematografia » (843) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la cinematografia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale e comunico che sul disegno di legge la 5^a Commissione ha trasmesso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 843, "Provvedimenti per la cinematografia", rileva che gli stanziamenti di cui al capitolo 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sembrano insufficienti di fronte al richiamo integrale alle disposizioni dell'articolo 15 della legge 31 luglio 1956, n. 897, mentre il richiamo, pure integrale, alla norma dell'articolo 30 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1958-59, lascia notevole incertezza perchè nel disegno di legge governativo la copertura — rimasta immutata — prevedeva per lo stesso titolo una spesa per l'esercizio in corso di sole lire 850 milioni.

La maggioranza della Commissione però ha fatto osservare che il ritardo nella procedura di applicazione della legge ha indubbiamente fatto ritardare la predisposizione dei film, la loro proiezione e la procedura per l'assegnazione dei premi.

In relazione a ciò, la maggioranza della Commissione, rilevando che il riconoscimento del diritto al ritorno o al premio costituisce la fonte dell'impegno, ritiene che, ove il Ministro competente assicuri che durante l'esercizio in corso non si assumano impegni superiori agli stanziamenti previsti, il disegno di legge possa avere il suo corso ».

MOLINARI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge presentata il 21 maggio 1959 dai deputati De Grada, Seroni, Nannuzzi e Lajolo si componeva di due articoli e si rendeva portavoce del vivissimo allarme diffuso per la scadenza al 30 giugno 1959 delle disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia. La relazione dei proponenti faceva presente, ricordando che le disposizioni stabilivano agevolazioni a favore dei film la cui prima proiezione in pubblico avvenisse entro il 30 giugno 1959, che le produzioni allora in corso avvenivano già sotto il segno della precarietà per l'ignoranza delle norme che avrebbero dovuto regolarne la circolazione e lo sfruttamento economico.

L'articolo 1 fissava la proroga al 31 dicembre 1959; l'articolo 2 disponeva l'ammissione a concorrere ai premi di qualità anche dei film proiettati per la prima volta tra il 30 giugno 1959 e il 31 dicembre 1959, e fissava la data di assegnazione entro il 30 aprile 1960 secondo le norme dell'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Il Governo, col suo progetto di legge presentato alla Camera il 18 settembre 1959, si proponeva di prorogare fino al 31 dicembre 1961, data in cui ha termine il primo quadriennio di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, le vigenti provvidenze statali per l'industria cinematografica nazionale, salvo alcune modificazioni suggerite dalla necessità di riformare le modalità di attribuzione di alcune delle provvidenze stesse, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze di pubblico interesse.

Ha ritenuto il Governo di soprassedere ad una riorganizzazione integrale della disciplina vigente nel settore cinematografico, perchè dopo il primo periodo di transizione che si concluderà il 31 dicembre 1961 dovranno

essere uniformate le legislazioni dei vari Paesi aderenti alla C.E.E. e pertanto eliminate nel nostro ordinamento interno le norme che contemplino forme di protezione incompatibili con gli impegni derivanti dal Mercato Comune.

Dopo diverse sedute il disegno di legge del Governo e la proposta di legge dei deputati De Grada ed altri venivano ad essere integrati in un unico testo che non è altro che lo stralcio delle due leggi presentate, in un compromesso di proroga al 31 dicembre 1960 della citata legge 31 luglio 1956, n. 897. Proroga che, richiamando in vita le vecchie disposizioni a decorrere dal 1° luglio 1959, conferisce ad esse vigore fino al 31 dicembre 1960.

Così si è inteso sanare una situazione anormale che si era venuta a creare, in attesa che, entro il 1960, tutto il problema possa essere affrontato alla luce delle nuove esperienze e per il potenziamento sempre crescente della cinematografia italiana, in modo da far sì che essa possa adeguarsi senza difficoltà al Mercato Comune.

Il disegno di legge all'articolo 1 stabilisce la proroga anzidetta, precisando che continueranno ad applicarsi le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modificazioni ed aggiunte contenute nella presente legge, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata e salvo quanto disposto dalla legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione dei film. I film la cui lavorazione sia in corso da data anteriore alla entrata in vigore delle nuove disposizioni che regoleranno le provvidenze per la cinematografia saranno dichiarati nazionali se riconosciuti in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi in vigore sulla cinematografia.

L'articolo 2 determina la sistemazione delle passività arretrate dell'Istituto LUCE autorizzando la concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 800.000.000 da erogare per lire 100 milioni nell'esercizio 1959-60, per lire 400 milioni nell'esercizio 1960-61 e per lire 300 milioni nell'esercizio 1961-62. Dispone altresì la concessione di un fondo di dotazione di lire 100 milioni, che sarà corri-

sposto negli esercizi 1959-60 e 1960-61 in ragione di 50 milioni per esercizio.

L'articolo 3 dispone che a favore del produttore del film nazionale cortometraggio per il nulla-osta di proiezione in pubblico dal 1º luglio 1959 ed ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di tre anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla S.I.A.E.

L'ammissione alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo viene disposta per un numero di film cortometraggi non superiore ai 200 annui.

Il contributo statale non può, comunque, superare le cifre massime di lire 4.500.000 per il cortometraggio a colori e di lire 2.500.000 per il cortometraggio in bianco e nero.

L'articolo 4 modifica l'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, e dispone la concessione di 120 premi da lire 2.000.000 cadauno da attribuirsi al produttore del film; modifica il secondo comma dell'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, fissando inoltre che i premi vengano assegnati, entro il 31 ottobre di ciascun anno, da due Commissioni nominate annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, una per i cortometraggi e l'altra per i lungometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale, tenuto conto anche dei risultati artistici ed economici conseguiti dai film all'estero.

L'articolo 5 stabilisce che per i film le cui denunce di lavorazione risultino presentate dal 1º luglio 1959 alla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni preventive sono sostituite da un nulla-osta del Ministero del turismo e dello spettacolo che sarà concesso anche a film ultimato, sempre che ne sia stata fatta esplicita richiesta e che questa venga effettuata non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli abbuoni già previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 897, sono corrisposti anche per le proiezioni dei film lungometraggi, cortometraggi e di attualità presentati per il nulla-osta di proiezione in pubblico nel periodo

che va dal 1º luglio 1959 alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che siano dichiarati nazionali ai sensi delle attuali leggi ed ammessi alla programmazione obbligatoria.

Gli articoli 6 e 7 riguardano la copertura finanziaria.

Faccio osservare che alla Camera sono stati tutti d'accordo per l'approvazione del suddetto testo, data la necessità urgente di prorogare le disposizioni vigenti. Verrà poi nominata una apposita Commissione nella quale saranno rappresentati tutti i partiti politici e che dovrà provvedere alla formulazione di nuove norme riguardanti le provvidenze per la cinematografia non oltre il 31 dicembre 1960.

Raccomando pertanto il disegno di legge alla approvazione della Commissione.

BUSONI. Io debbo ancora una volta deplorare il ritardo con il quale il Governo ha presentato al Parlamento le disposizioni in discussione e, in precedenza, altri provvedimenti sulla stessa materia.

Voglio aggiungere che questo rilievo non riguarda il Ministero del turismo e dello spettacolo e tanto meno il ministro Tupini, il quale è entrato in carica quando la situazione era già compromessa. Anzi do atto al Ministro della sua buona volontà e dei suoi lodevoli sforzi per ovviare alla carenza venutasi a determinare — e tuttora in atto — nel settore della cinematografia. Il mio rilievo riguarda il Governo in generale.

Non è la prima volta che io ho occasione di parlare di questo argomento. Negli ultimi anni, ogni volta che si è parlato in Parlamento — particolarmente durante la discussione dei bilanci — sulla situazione del cinema, ho dovuto rilevare come fosse in vigore per la cinematografia una legge che era stata dichiarata superata dal rappresentante del Governo nel momento stesso in cui veniva approvata dal Parlamento. Una legge, dunque, che avrebbe dovuto essere modificata ancora prima della sua emanazione!

Questa situazione ho rilevato, proprio nella Aula del Senato, il 21 aprile di quest'anno durante la discussione dei bilanci finanziari, quando dicevo precisamente: « Ed anche la

legge — ormai anch'essa nuovamente in scadenza — che in fretta fu dovuta varare in un periodo gravissimo di emergenza per la cinematografia, senza adeguata preparazione e senza sufficiente discussione ed elaborazione, fu riconosciuta inadeguata, nel momento stesso in cui doveva approvarsi, dallo stesso rappresentante del Governo, ed ha poi dato luogo alle conseguenze che sono state lamentate e si lamentano ». Si tratta quindi di una situazione che esiste dal momento stesso in cui la legge fu approvata. Non si è provveduto successivamente, ma, peggio ancora, non si è provveduto tempestivamente nemmeno in vista della sua scadenza; pure, era noto che quella legge scadeva il 30 giugno di questo anno e nello stesso discorso del 21 aprile io dicevo, parlando di alcune incongruenze che avevo notato nel bilancio finanziario: «... quella disposizione di bilancio si riferisce alla nuova legge sulla cinematografia, che si dice abbiate concordato dopo consultazioni con alcune delle categorie interessate, ma che ancora non avete presentato, che ancora dovremo discutere e approvare? Ci troviamo a poco più di due mesi di distanza dalla scadenza della legge sul cinema. Verrete a chiedere che anche la nuova legge sia approvata urgentemente, nelle ultime settimane, senza tempo sufficiente per essere esaminata e discussa seriamente? ». Ora siamo proprio nella stessa situazione, anzi in una peggiore, chè la legge è già scaduta da giugno e ci troviamo in periodo di assoluta carenza.

Il Governo non può dire di non aver conosciuto la situazione e non può nemmeno rimproverare noi dell'opposizione di non averlo avvertito.

Ora, il progetto della nuova legge è stato presentato all'altro ramo del Parlamento, ma si è convenuto per intanto di procedere alla approvazione di uno stralcio perchè non c'era tempo di esaminare adeguatamente tutto il progetto; e pure c'era la necessità di farlo, se da diversi anni è stato riconosciuto che la legge ormai scaduta era insufficiente sin dal momento della sua approvazione.

Io non ho nulla in contrario, al punto in cui sono le cose, ad accettare lo stralcio votato dalla Camera. Sono pronto a riconoscere che

sarebbe opportuno vedere più spesso, almeno per le cose più importanti il Parlamento provvedere sollecitamente, così come si intende fare con questo stralcio, già approvato dalla Commissione della Camera.

Debbo però notare che, particolarmente al riguardo dei documentari, anche per la fretta con cui si è dovuto discutere, a legge già scaduta, questo stralcio, alla Camera è stato commesso un errore in merito alla possibilità di migliorare i cortometraggi e quindi di migliorare il nostro cinema.

Ora, se vi è il modo di rimediare a tale errore senza sconvolgere il testo trasmesso dalla Camera, io sono qua disposto a studiarlo, ma se il modo non c'è, io credo che si possa senza alcuna difficoltà andare avanti ancora un mese e preparare un testo emendato; ciò perchè, a mio giudizio, se non c'è possibilità di correggerlo, il provvedimento è grandemente lesivo della possibilità di miglioramento artistico dei nostri documentari.

Mi spiego. Con la legge scaduta si era stabilito per i documentari un premio di qualità che spingeva il produttore a presentare dei documentari che fossero veramente di qualità, altrimenti la Commissione non li avrebbe riconosciuti degni del premio. La disposizione della legge scaduta era di per se stessa ottima per spingere i produttori a migliorare i documentari; però, poichè erano stati previsti solo 120 premi per i documentari, e i documentari che normalmente si producono ogni anno in Italia sono 400, che cosa è avvenuto? È avvenuto che i produttori che hanno avuto uno o più documentari tra i 120 premiati, una volta intascato il premio o i premi e lucrato la differenza rispetto al costo di produzione, in molti casi hanno trovato economicamente più conveniente rinunciare a rappresentare il documentario o i documentari premiati.

L'altra serie di documentari che non sono stati premiati perchè di valore inferiore, ma che erano pur sempre di ottima qualità e che dalla Commissione competente avevano avuto riconosciuto per il loro valore artistico il diritto alla programmazione obbligatoria, non sono stati proiettati, non essendo

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)27^a SEDUTA (17 dicembre 1959)

la programmazione obbligatoria incentivo finanziario, in quanto, per poterli mettere in circolazione, era necessario stamparne delle copie; ed era necessario per i produttori avere un accordo con un circuito di sale cinematografiche e queste non avevano interesse a proiettare documentari perchè non c'era per loro alcun coefficiente finanziario. Molti ottimi documentari, dunque, prodotti in questo periodo non sono stati rappresentati: il pubblico non li conosce e noi abbiamo speso, in certo modo, inutilmente molti danari.

Ora, con questo disegno di legge stralcio, si propone un meccanismo finanziario che io devo dichiarare utile, opportuno e migliore di quello della legge precedente. La legge precedente avrebbe ottenuto il risultato, come dicevo, di migliorare i documentari, ma non il risultato di vederli rappresentati. Con le nuove disposizioni si ha invece la possibilità di vedere rappresentati i documentari. Però in qual modo si provvede?

All'articolo 3, quarto comma, si legge: « A tale scopo, nel mese successivo ad ogni trimestre, il Ministero del turismo e dello spettacolo ammetterà alla programmazione obbligatoria e al contributo un numero massimo di 50 cortometraggi nazionali secondo l'ordine di priorità risultante dalla data di presentazione della domanda di revisione del film ai fini del rilascio del nulla-osta di proiezione in pubblico ». Non si parla più, dunque, di documentari che, avendo un valore artistico, possono essere rappresentati, ma si ammette senz'altro al contributo un numero massimo di cinquanta cortometraggi, secondo l'ordine di priorità risultato dalla data di presentazione delle domande.

Ora, come è stato denunciato dall'Associazione nazionale autori cinematografici e dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani, avviene che i grossi produttori di documentari che dispongono di 1200 metri di ritagli per ogni documentario prodotto in precedenza (si sa che un documentario di 150 metri è tratto da 1500 metri di pellicola), vanno, come sono andati in questi giorni, a riprendere quei ritagli e, con un nuovo

titolo e il nome di altro regista, combinano un nuovo documentario, che così ha la possibilità di essere ammesso senza altro, in base all'ordine di priorità stabilito dall'articolo 3 del disegno di legge, cioè perchè sarà fra i primi ad essere presentato per la revisione, alla rappresentazione obbligatoria e quindi anche al contributo. In conclusione, tutto ciò che è stato speso in precedenza per migliorare il documentario e che certo aveva ottenuto di migliorarlo, anche se non era riuscito a farlo rappresentare, sarà perduto completamente, e avremo documentari scadenti almeno per un anno, cioè fino a che la nuova legge non sarà scaduta e non si possa rimodificare la situazione.

Io ritengo che noi dobbiamo ovviare a questo inconveniente. Dobbiamo far sì che non si ammettano automaticamente i primi documentari che vengono presentati quali che essi siano, ma che avvenga ancora una scelta da parte della Commissione competente, cioè da parte della Commissione che, secondo l'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, aveva il compito di stabilire la qualità dei documentari al fine dell'assegnazione dei premi, non da parte della Commissione che doveva accertare se c'erano i requisiti tecnici ed artistici per l'ammissione alla programmazione obbligatoria.

Insomma a me sembra che, anche se questo disegno di legge deve essere modificato, perchè alcuni articoli risultano un po' incongruenti, il punto principale da correggere, se vogliamo fare un'opera veramente utile alla cinematografia italiana e se vogliamo far sì che il denaro speso negli anni passati non sia denaro gettato al vento, è quello del criterio di ammissione alla programmazione obbligatoria e al contributo.

Non so come il Ministro pensa che si possa ottenere questo senza modificare affatto il disegno di legge. Se una possibilità vi fosse, io sono pronto, da parte mia, a far sì che non si ritardi oltre l'approvazione di un provvedimento così necessario; se ciò però non fosse possibile, dichiaro che non mi sento di approvare il disegno di legge così com'è.

Vorrei aggiungere un'altra osservazione. L'osservazione riguarda l'eliminazione dal

disegno di legge di quella norma contenuta nell'articolo 4 del testo proposto dal Governo, che diceva:

« I cortometraggi nazionali e non nazionali non possono essere programmati che una sola volta in ciascuna sala cinematografica.

L'esercente di sale cinematografiche ad attività continuativa, con programmazione media di un film lungometraggio a settimana, è tenuto — a pena di decadenza dal beneficio dell'abbuono — a sostituire il cortometraggio ogni qualvolta venga mutata la programmazione del film lungometraggio. Per gli altri esercenti che applichino nei propri cinema una tenitura media inferiore a quella settimanale la sostituzione del cortometraggio deve essere effettuata almeno ogni settimana ».

Io ritengo perfettamente giusto e logico che queste disposizioni siano mantenute nel disegno di legge in esame e non capisco come mai la Commissione della Camera le abbia eliminate. Immagino lo abbia fatto per questa considerazione: poichè nel disegno di legge è stabilito che il contributo è pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il documentario sia stato proiettato, ma non può superare la cifra massima di 4 milioni e mezzo, quando un documentario è stato presentato per un periodo tale per cui ha raggiunto i 4 milioni e mezzo, automaticamente viene eliminato, non si proietta più; e quindi, lo si proietta, ad esempio, per un mese di seguito in un solo cinema o lo si proietta una settimana alla volta in quattro cinema diversi, è lo stesso. Io trovo, però, che questo non sia giusto. Qui non si tratta tanto di migliorare i documentari nella loro qualità, quanto di riaffermare il pubblico alla visione dei documentari, ed io credo non conveniente che un cinema il quale rappresenta in un mese quattro film diversi, uno per settimana, presenti, durante la rappresentazione dei quattro film, sempre lo stesso documentario.

Avverrebbe infatti che lo spettatore che in quel cinema andasse due volte in un mese, vedrebbe due film lungometraggi diffe-

renti, ma sempre lo stesso documentario, e naturalmente si seccherebbe.

Ritengo dunque che l'aver eliminato la citata disposizione dell'articolo 4 del disegno di legge governativo sia stato un errore, ed a questo errore noi dovremmo ovviare.

T U P I N I, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Durante il suo intervento il senatore Busoni ha fatto due osservazioni di particolare rilievo: l'una di carattere generale e l'altra di carattere specifico.

L'osservazione di carattere generale concerne il ritardo con cui il Governo ha presentato disegni di legge sul problema che stiamo ora trattando.

Non mi permetto di fare l'avvocato difensore dei vari Governi che hanno preceduto quello di cui ho l'onore di far parte, ma unicamente di richiamare alla realtà di una valutazione politico-obiettiva il senatore Busoni e i colleghi che si sono associati alla sua tesi, se non esplicitamente, implicitamente.

La situazione politica del nostro Parlamento è stata tale, dalle elezioni in poi, che non ha consentito di rivolgere un particolare interessamento a questo settore nè di organizzarlo secondo gli intendimenti enunciati dal senatore Busoni. Solo ora il problema è divenuto oggetto di particolare trattazione. Devo al riguardo ricordare che la legge concernente la istituzione del Ministero dello spettacolo è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 14 agosto 1959 e che il 18 settembre successivo è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge sulla materia in esame.

La Camera dei deputati ha discusso per ben due mesi il disegno di legge presentato dal Governo ed è giunta alla conclusione che gli onorevoli senatori conoscono, di approvare solo quei determinati stralci del provvedimento (fra cui anche la parte finanziaria) che formano ora oggetto del vostro esame.

Ricordo, inoltre, che allo scopo di meglio approfondire l'importante problema fu costituita presso la Camera dei deputati una Sottocommissione di dodici parlamentari (a mio avviso troppo numerosa).

Noi rispettiamo quanto è stato fatto nell'altro ramo del Parlamento e senza temere di imitarne l'operato potremmo (nell'ipotesi che il presente disegno di legge stralcio sia approvato dal Senato) nominare a nostra volta una Sottocommissione che provveda a riesaminare tutta la legge sulla cinematografia e la relativa situazione anche per quanto concerne quello che potrà essere lo sviluppo della cinematografia sul piano competitivo nei confronti del M.E.C.

Ritengo, quindi, che se i colleghi approveranno il presente disegno di legge non precluderanno la possibilità di una migliore sistemazione della situazione cinematografica anche perchè, con la nomina della Sottocommissione, la quale dovrà approfondire il problema, si potrà giungere ad una migliore e più perfetta soluzione entro il 1960.

La Sottocommissione della Camera dei deputati ha già tenuto la sua prima riunione e si è ripromessa di riprendere al più presto i lavori al termine delle feste natalizie; egualmente ritengo potremo fare noi affrontando il problema nella sua interezza e tenendo conto di tutte le difficoltà, in particolar modo di quelle enunciate dal senatore Busoni.

Vi prego, pertanto, di approvare il disegno di legge in discussione che molto mi ha dato da fare.

Desidero, inoltre, informarvi che, a suo tempo, annunciai alle competenti rappresentanze cinematografiche che il presente provvedimento era già pronto e mancava solo che fosse approvato. Tuttavia, malgrado le mie assicurazioni (non dimenticate che ebbe luogo anche una conferenza stampa), le suddette rappresentanze annunciarono attraverso la stampa che qualora il provvedimento non fosse stato approvato si sarebbe dovuta sospendere ogni attività. In seguito a tale dichiarazione, le masse fecero presente che qualora i produttori avessero messo in atto il loro intendimento la loro situazione sarebbe divenuta oltremodo preoccupante.

Ricordo tali precedenti solo come cronistoria senza alcun commento semplicemente allo scopo di far rilevare a quali pressioni è sottoposto il Governo. Pertanto, qualora l'ap-

provazione del disegno di legge dovesse subire un ulteriore ritardo, potrete immaginare cosa accadrebbe nel campo cinematografico.

Queste sono le ragioni per le quali la Camera dei deputati si è mostrata (sotto un certo punto di vista) molto comprensiva nei riguardi del problema della cinematografia ed ha acconsentito a colmare la grande lacuna concedendo alcuni provvedimenti che consentiranno il funzionamento del settore cinematografico.

Formiamo, quindi, una Sottocommissione la quale abbia il compito di affrontare il problema cinematografico nella sua interezza, e teniamo conto che quello ora in esame è un provvedimento eccezionale, concepito per un periodo anch'esso eccezionale e con lo scopo di colmare una lacuna determinata dalla scadenza della legge del 1956.

Per quanto riguarda l'osservazione di carattere specifico fatta dal senatore Busoni e che concerne il lato finanziario della questione, desidero far presente che, dopo una lunga ed elaborata discussione, la Commissione finanze e tesoro ha espresso il suo parere favorevole, del quale, del resto, il Presidente ha già dato lettura.

La suddetta Commissione era infatti preoccupata per la copertura della somma prevista dal disegno di legge in esame. Tuttavia, ripeto, alla fine è stato dato il parere favorevole, e praticamente all'unanimità.

Inoltre, per quanto concerne le obiezioni sollevate dal senatore Busoni circa la dizione dell'articolo 3 in ordine alla programmazione obbligatoria e al conseguente contributo ai cortometraggi secondo la priorità di presentazione, faccio presente alla Commissione che il disegno di legge in discussione sarà seguito da un regolamento nel quale verrà precisato che la priorità di presentazione non dovrà essere considerata a scapito della qualità. D'altra parte *vigilantibus iura succurrunt*.

N E N N I G I U L I A N A . Sono contraria all'approvazione del provvedimento all'ordine del giorno e maggiormente per quanto è previsto dall'articolo 3. Il produttore,

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)27^a SEDUTA (17 dicembre 1959)

infatti, si potrà avvalere di tale articolo per ottenere il riconoscimento dei suoi diritti di priorità.

T U P I N I, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Quando si stabilisce che per essere ammesso alla programmazione obbligatoria il cortometraggio deve avere ottenuto il nulla osta, è evidente che tale nulla osta dovrà essere subordinato anche alla sussistenza di determinati requisiti artistici, tecnici e culturali del film.

Per quanto concerne poi l'ultima obiezione fatta dal senatore Busoni in merito all'undicesimo capoverso dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1578, presentato dal Governo alla Camera dei deputati, desidero far rilevare che la Camera dei deputati ha fatto uno stralcio del suddetto provvedimento preoccupandosi soltanto dei punti più essenziali ed ha accantonato, quindi, in linea di massima, il suddetto disegno di legge del Governo.

Di quello che ha detto il senatore Busoni, si potrà tenere conto, per quanto è possibile, quando entreranno in funzione sia la Sottocommissione della Camera che quella che sarà nominata al Senato per il riesame di tutta la materia.

Il disegno di legge all'ordine del giorno si propone, in sostanza, di provvedere essenzialmente agli incentivi finanziari che occorrono alla cinematografia nei suoi vari aspetti e, in merito all'articolo 2, di concedere una sovvenzione straordinaria per la sistemazione delle passività arretrate dell'Istituto L.U.C.E.

Tenuto conto che il disegno di legge avrà solo la durata di un anno, che mira a colmare una lacuna verificatasi per la scadenza della legge vigente avvenuta il 30 giugno 1959, ed infine che i suoi lamentati lati negativi potranno essere attenuati dal fatto che la priorità della presentazione non avrà efficacia se non accompagnata da determinati requisiti di qualità, ritengo che la Commissione possa senz'altro approvare il provvedimento in discussione.

N E N N I G I U L I A N A. Ci rendiamo perfettamente conto che stiamo esa-

minando un disegno di legge che presenta notevoli lacune e alcune incongruità come quelle denunciate dal senatore Busoni, in merito all'articolo 3; su questo, credo, siamo tutti d'accordo. Si tratta, ora, di considerare se possiamo correggere un articolo che presenta appunto elementi assolutamente contraddittori con quanto di artistico può avere un documentario, oppure se anche noi vogliamo non solo fare una cattiva legge, ma addirittura coprirci di ridicolo, riferendoci alla formulazione di un regolamento che non può minimamente contrastare l'entità della legge stessa.

Siamo logici: io produttore, se il mio documentario viene bocciato, mi faccio forte dell'articolo 3 e non riconosco il regolamento.

Mi chiedo perchè, se siamo tutti d'accordo, non modifichiamo il disegno di legge che la Camera dei deputati potrà riesaminare ed approvare in brevissimo tempo: Avremmo così una legge precisa la quale non si potrà prestare che ad una sola e giusta interpretazione.

B U S O N I. Desidero che il Ministro mi dia alcuni chiarimenti e cioè che mi spieghi come potrà col regolamento rimediare a quanto è stabilito nell'articolo 3 del disegno di legge, anche perchè, qualora un produttore vedesse scartato il proprio documentario, presentato tra i primi cinquanta, a causa di difetto di qualità ricorrerebbe certamente al Consiglio di Stato (la legge gli riconosce infatti questo diritto).

Inoltre, il provvedimento, così come è stato approvato dalla Camera dei deputati, demanda il giudizio sulla qualità dei cortometraggi ad un Comitato tecnico, il quale a sua volta non si occupa del lavoro nel suo complesso, ma giudica unicamente in base ai requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica. Altro errore questo, perchè se ci deve essere un giudizio di qualità non deve essere emanato da un Comitato tecnico, bensì dalla Commissione competente stabilita dalla legge del 1956, tale Commissione essendo, infatti, composta di esperti è la più idonea ad adempiere alla sua funzione giudicatrice.

Sono persuaso che, approvando il provvedimento in discussione, veniamo a perdere

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

27ª SEDUTA (17 dicembre 1959)

anche quel minimo di progresso che si era riusciti ad ottenere nella qualità dei documentari.

Stiamo operando proprio in modo contrario a quelle che sono le finalità artistiche che ci proponiamo di raggiungere. Non comprendo perchè per non ritardare di un altro mese l'approvazione del disegno di legge dobbiamo varare una legge mal compilata.

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, mi permetto di fare un'osservazione di carattere tecnico a sostegno della tesi del Ministro. Non dobbiamo dimenticare che il provvedimento avrà validità limitata nel tempo e, come tutte le leggi che hanno validità limitata nel tempo, riflette un determinato periodo e presenta dei difetti che la tecnica legislativa non può sempre superare.

Il Ministro, inoltre, ha affermato (non c'è da dubitare della sua buona fede, nè che il regolamento sarà varato) che esprimerà, attraverso il regolamento, alcuni criteri i quali dovranno interferire positivamente nella giusta concessione dei contributi pur senza ledere il criterio legislativo della priorità secondo l'ordine di presentazione.

Infatti, qualora tale criterio fosse leso, noi avremmo un regolamento in contrasto con la legge, cosa assolutamente inconcepibile dato che il regolamento deve disporre nell'alveo segnato dalla legge.

L'articolo 3 inoltre dispone che « a tale scopo, nel mese successivo ad ogni trimestre, il Ministero del turismo e dello spettacolo ammetterà alla programmazione obbligatoria e al contributo un numero massimo di 50 cortometraggi nazionali secondo l'ordine di priorità risultante dalla data di presentazione della domanda di revisione del film ai fini del rilascio del nulla-osta di proiezione in pubblico ».

L'ammissione, quindi, secondo il disegno di legge, è in funzione del criterio di priorità di presentazione.

Nell'articolo 3 del provvedimento in esame non si parla di qualità; è evidente quindi che il regolamento provvederà a che, rispettando l'ordine di priorità, siano scartati quei corto-

metraggi che per la loro conformazione e per il loro contenuto non sono degni di essere rappresentati. A mio avviso è un criterio regolamentare, dal punto di vista tecnico, ammissibile. Pertanto, se il regolamento fosse formulato in questo senso, noi provvederemo alle lacune del presente provvedimento senza ledere il principio legislativo di priorità di presentazione.

Qualora si dovesse ammettere il contrario ci troveremmo di fronte ad un problema di questo genere e cioè se il produttore ha il diritto di vedere accettato qualunque lavoro esso presenti, e questa è un'assurdità.

N E N N I G I U L I A N A . Sta già avvenendo!

T U P I N I , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Non è possibile, perchè la legge è ancora in fase di preparazione!

N E N C I O N I . Concludo brevemente. Il regolamento non può contrastare con la legge, ma può e deve disciplinare le modalità di attuazione della legge medesima.

A N G E L I L L I . Io sono perfettamente d'accordo sull'interpretazione data dal collega Nencioni che in fondo concilia le contrastanti esigenze, mostrando come si possa tener conto, nella formulazione del regolamento, delle considerazioni e dei giusti rilievi fatti dalla senatrice Nenni e dal senatore Busoni.

Ora, proprio le assicurazioni dateci dal ministro Tupini in merito al regolamento possono tranquillizzare i colleghi Busoni e Nenni.

Ma è urgente che questo disegno di legge venga approvato, perchè si tratta, come bene ha dichiarato il rappresentante del Governo, di un provvedimento contingente, che deve essere subito emanato, al quale bisognava anzi pensare prima. La diligenza del nostro ministro Tupini ha accelerato i tempi, ed egli sollecita a noi, ora, l'approvazione di questo provvedimento che corrisponde ad un'assoluta ed inderogabile necessità. Noi,

d'altro canto, sollecitiamo il Governo e noi stessi perchè le nuove norme in corso di emanazione regolino tutto il settore cinematografico, anche e soprattutto nei riflessi del M.E.C., perchè la cinematografia italiana possa avere la giusta tutela che le è dovuta. Ma il ministro Tupini ci assicura anche della sua sollecitudine e del suo vivo interessamento in questo senso.

Io accetto senz'altro quanto il senatore Nencioni ha voluto rilevare e interpretare e confido che l'onorevole Ministro vorrà tenere presenti nel regolamento le considerazioni fatte.

La legge dà una sistemazione, che è arrivata anche tardi, all'Istituto Luce, un Istituto che merita tutta la considerazione e che forse, se fosse stato oggetto di maggiori cure e attenzioni nel passato, noi avremmo potuto utilizzare meglio per i cortometraggi.

Oggi si dà una sistemazione al passato e si dà una certa garanzia finanziaria anche per l'avvenire, ma facciamo in modo che con le nuove norme che saranno emanate dal Parlamento possa questo Istituto trovare maggiori possibilità di sviluppo e una sistemazione adeguata per il suo personale, che oggi vive in condizioni assolutamente precarie. E questo desiderio segnalo all'onorevole Ministro.

G I R A U D O . Io vorrei richiamare la attenzione del senatore Busoni, in relazione anche a quanto ha detto il senatore Nencioni, su questa possibilità: che nel regolamento, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria e al contributo, la data giochi soltanto a parità di qualità. Dal secondo comma dell'articolo 3, io ho rilevato questi tre elementi del procedimento: primo, rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico (quindi, attenzione, c'è un giudizio per questo nulla-osta); secondo, ammissione alla programmazione obbligatoria; terzo, concessione del contributo. Ci sono dunque tre elementi che, nel loro complesso, possono permettere, in sede di regolamento, di definire che cosa si intende per cortometraggio ammissibile al rilascio del nulla osta di

proiezione in pubblico e ammissibile alla proiezione obbligatoria e al contributo.

Quindi io credo che, tenendo presente ciò che è detto all'articolo 3, si possa, nell'ordine giuridico, dare efficacia in sede di regolamento a quella che è la volontà della Commissione su questo punto.

P R E S I D E N T E . Parlerò semplicemente come senatore e non come Presidente.

Alcuni di noi, che sono avvezzi a esercitarsi nell'interpretazione delle leggi, si preoccupano del contrasto che possa esserci domani tra legge e regolamento. Vediamo un po, c'è da preoccuparsi veramente di questa possibilità?

A me sembra che la qualità dei documentari sia implicitamente riconosciuta indispensabile per l'ammissione al contributo. Infatti, l'articolo 3 parla solo di un ordine di priorità. Questo ordine di priorità però è solo l'ordine col quale debbesi procedere all'esame della qualità; servirà solamente a stabilire quale documentario esaminare prima e quale dopo, ma non preclude il giudizio di qualità. La parola « ordine di priorità » non vincola all'ammissione al contributo. È un « ordine », ma tutti i film debbono, secondo quell'ordine, essere singolarmente valutati. Questo è quanto è implicito nella legge; il regolamento farà bene a chiarirlo, ma, in ragione di quello che sto osservando, non c'è da preoccuparsi che nascano contrasti tra legge e regolamento. Non si può immaginare cosa più assurda di quella di un tizio che dicesse: io ero stato il primo a presentare domanda, sono stato scartato, tuttavia ho diritto lo stesso.

In ogni caso, se ricorso vi dovesse essere, il giudice troverà che queste nostre dichiarazioni chiariscono quello che la legge sembra non chiarire. Noi possiamo stare tranquilli.

B U S O N I . Per le ragioni che ho esposto in precedenza e che ha esposto la collega Nenni, rimango molto perplesso sulla possibilità di rimediare con il regolamento alle disposizioni di legge. Comunque sono lieto di aver provocato questa discussione e le di-

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

27ª SEDUTA (17 dicembre 1959)

chiarazioni che sono state fatte, perchè, come ha osservato il Presidente, la nostra concordia di opinioni servirà anche come criterio interpretativo della legge.

Proprio per le ragioni dette, però, io non posso approvare il disegno di legge. Sono disposto ad ogni modo ad astenermi dalla votazione, se il Ministro vorrà precisare anche un altro particolare al quale io ho accennato, ma che rimane ancora confuso e incerto. E cioè, che a scegliere i documentari che dovranno ricevere il nulla osta per la programmazione sarà la Commissione più competente, la Commissione che assegnava i premi di qualità, e non la Commissione che giudicava dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica.

Vorrei che il regolamento anche su questo punto fosse conseguente a quella che era la disposizione precedente.

PRESIDENTE. Su questo punto sentivo la necessità di una risposta del Ministro.

TUPINI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Io vorrei dare atto a quanti sono intervenuti nella discussione dello sforzo che ciascuno ha compiuto per arrivare a questa conclusione; in particolare al senatore Nencioni, il quale ha ripreso in forma più giuridica quello che avevo già detto io, e cioè che la priorità risultante dalla data di presentazione della domanda di revisione ai fini del nulla osta di proiezione in pubblico non è a scapito della qualità, il che consente di poter precisare questo concetto nel regolamento. Tanto più che questo concetto è stato unanimemente accolto da tutti.

Per quanto riguarda le Commissioni, dico subito al senatore Busoni che le due Commissioni da lui citate non possono dare lo stesso apprezzamento. La prima concede il nulla osta alla proiezione in pubblico dei film idonei, sia pure tenendo conto della priorità con la quale sono stati presentati; e naturalmente nella valutazione della idoneità si tiene conto della qualità, degli elementi artistici del documentario. Se la prima Commissione ha concesso il nulla osta, allora si può

andare all'esame della seconda Commissione, la quale, come è avvenuto del resto più volte, può anche correggere quello che ha fatto la prima Commissione. Non dobbiamo confondere le due Commissioni, perchè non sono contemporaneamente ammesse a giudicare. Una giudica dopo che ha giudicato l'altra, se c'è il ricorso del produttore o di chi ha interesse a fare il ricorso.

GIANQUINTO. Questa è una legge « manna » per gli avvocati che si occupano del settore del cinema!

NENNI GIULIANA. Che possibilità di appello ha il produttore che vede il suo film scartato?

GIANQUINTO. Bisogna finirla di fare le leggi così!

BUSONI. Le due Commissioni che esistevano in base alla legge del 1956 avevano compiti assolutamente diversi da quelli che vengono loro assegnati con la legge attuale. Allora c'era una bella serie di premi e bisognava che la Commissione competente riconoscesse nel film la qualità necessaria per avere il premio.

TUPINI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Adesso è la seconda Commissione che dà il parere; la prima stabilisce l'idoneità o meno.

BUSONI. Ma oggi, con queste disposizioni di legge, la cosa è diversa. Prima l'assegnazione del premio dava la sicurezza di un guadagno; oggi invece è obbligatoria la proiezione per poter giungere, attraverso il 2 per cento, al contributo. Qui non deve decidere la Commissione meno competente, quella che in precedenza decideva unicamente della programmazione obbligatoria, ma la Commissione che giudicava della qualità, quella che assegnava i premi.

Oggi il criterio di assegnazione dei premi è sostituito giustamente da un sistema nuovo. I premi sono quasi aboliti, pochissimi documentari vengono ad avere un premio. Dun-

que, la Commissione che prima giudicava per la qualità, cioè quella istituita in base all'articolo 17 della legge del 1956, dovrebbe essere, secondo me, quella incaricata di scegliere i documentari, che oggi vengono premiati unicamente con la programmazione obbligatoria e, attraverso il 2 per cento, possono ottenere un contributo fino ad un massimo di 4 milioni e mezzo.

T U P I N I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ricordo al senatore Busoni che, secondo quanto aveva stabilito la Camera, i film devono essere ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale. Quindi per essere ammessi, a parte la priorità, i documentari debbono avere requisiti di qualità.

B U S O N I . Noi ci preoccupiamo ora di stabilire chi deve giudicare sui requisiti di qualità. E secondo me questo non potrebbe farlo altro che la Commissione indicata dall'articolo 17 della legge n. 897, perchè è quella composta di critici cinematografici, registi, eccetera.

Ripeto: oggi il premio consiste nell'ammissione alla programmazione, per cui si possono raggiungere fino a 4 milioni e mezzo di contributo statale. Se vi deve essere una scelta di qualità, questa scelta deve essere fatta dalla Commissione che in precedenza assegnava i premi. Oggi la situazione è capovolta: i 4 milioni e mezzo che oggi si possono dare, si daranno solo in quanto i documentari vengono proiettati.

G I A N Q U I N T O . È con malinconia che mi rivolgo alla Commissione.

Noi siamo tutti convinti che il disegno di legge così come è stato approvato dalla Camera è manchevole, anche se si tratta di uno stralcio, perchè anche le leggi stralcio debbono essere chiare nel loro contenuto e negli obiettivi che vogliono raggiungere.

Ora, qui si discute, ma più si discute e meno ci si comprende, e da parte di uno specialista della materia come è il senatore Busoni, e da parte di un orecchiante, come sono io, della materia stessa.

Mi pare però certo che tutta la Commissione sia convinta che il disegno di legge dovrebbe essere più chiaro.

Non c'è dubbio che vi è contraddizione tra la scelta di qualità e il criterio, che sembra affermato nel provvedimento, della priorità. Il Ministro dice: cerchiamo di chiarire, di risolvere questa contraddizione attraverso il regolamento. Diciamo noi: il regolamento non può contrastare con la legge.

Mi sembra di poter concludere, dunque, che se non ci fosse la fretta, il Ministro sarebbe d'accordo con noi per modificare il disegno di legge.

Ora io mi domando: facciamo noi una cosa giusta affidando al regolamento il compito di risolvere la situazione poco chiara che indubbiamente esiste?

La mia malinconia, onorevoli colleghi, è questa: che qui non ci si comporta come tecnici e tanto meno come artigiani del diritto. Noi più volte ci comportiamo come manovali del diritto, anzi, mi si consenta, come ... manovalanza bassa del diritto!

Ora, io prego gli onorevoli colleghi, una volta per sempre, di non mettersi in condizioni siffatte. Oltre tutto, non soltanto noi siamo dei politici, ma in alcuni momenti siamo soprattutto degli avvocati, gente che si intende di legge, dunque!

Desidero pertanto fare appello al Governo perchè non ponga ancora la Commissione, il Senato, il Parlamento in genere, davanti a questo dilemma: il provvedimento è urgente: se si vogliono evitare gli inconvenienti di un ritardo nel suo iter, si approvi così com'è, anche in perfetta contraddizione, come accade ora, con lo spirito stesso della legge, purchè si faccia presto. E, purchè si faccia presto, si farà una legge che lascerà certamente adito a dubbi e contrasti.

Io dichiaro che questo è un mal costume che deve finire! Perciò ... anno nuovo, vita nuova! Noi posizioni di questo genere con il 1960 non le accetteremo più; che sia chiaro!

T U P I N I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi permetto di difendere il Parlamento.

Il Governo aveva presentato un disegno di legge alla libera discussione del Parlamento. Questo disegno di legge era abbastanza vasto per eventualmente ottenere, sia pure nei contrasti inevitabili, non politici, ma obiettivi, il consenso del Parlamento stesso. La Camera dei deputati ha predisposto uno stralcio d'accordo con tutti i gruppi politici.

Quindi non imputate al Governo responsabilità che non ha! Lo stesso senatore Busoni invocava ora una modificazione al disegno di legge, nel senso di includervi alcuni commi dell'articolo 4 del disegno di legge presentato dal Governo.

Questo dico per difendere il Parlamento, che non è quel manovale del diritto che lei, senatore Gianquinto, denunciava!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, sono prorogate, con le modificazioni ed aggiunte di cui alla presente legge, a decorrere dal 1º luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film.

I film, la cui lavorazione sia in corso da data anteriore all'entrata in vigore delle nuove disposizioni che regoleranno le provvidenze per la cinematografia saranno dichiarati nazionali se riconosciuti in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrati dagli articoli 6 e 7 della legge 31 luglio 1956, n. 897, e potranno fruire delle

provvidenze previste dalla legge 31 luglio 1956, n. 897, salvo disposizioni più favorevoli della nuova legge.

(È approvato).

Art. 2.

Per la sistemazione delle passività arretrate è autorizzata a favore dell'Istituto nazionale L.U.C.E. la concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 800 milioni da erogare per lire 100 milioni nell'esercizio 1959-60, per lire 400 milioni nell'esercizio 1960-61 e per lire 300 milioni nell'esercizio 1961-62.

È, altresì, autorizzata la concessione allo stesso Istituto di un fondo di dotazione di lire 100 milioni, che sarà corrisposto negli esercizi 1959-60 e 1960-61 in ragione di 50 milioni per esercizio.

(È approvato).

Art. 3.

All'articolo 15 della legge 31 luglio 1956, n. 897, che sostituisce l'articolo 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, dopo il comma nono sono aggiunti i seguenti commi:

« A favore del produttore del film nazionale cortometraggio, presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1º luglio 1959 ed ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di tre anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla S.I.A.E.

L'ammissione alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo può essere disposta per un numero di film cortometraggi non superiore ai 200 annui.

A tale scopo, nel mese successivo ad ogni trimestre, il Ministero del turismo e dello spettacolo ammetterà alla programmazione obbligatoria e al contributo un numero massimo di 50 cortometraggi nazionali secondo l'ordine di priorità risultante dalla data di presentazione della domanda di revisione

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

27ª SEDUTA (17 dicembre 1959)

del film ai fini del rilascio del nulla-osta di proiezione in pubblico. Qualora alla programmazione obbligatoria ed al contributo sia ammesso un numero di cortometraggi inferiore a 50, la differenza potrà essere portata in aumento alla quota del trimestre successivo, ferma restando la cifra massima annuale di 200.

Il contributo statale non potrà, comunque, superare le cifre massime di lire 4.500.000 per il cortometraggio a colori e lire 2.500.000 per il cortometraggio in bianco e nero ».

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è modificato nel seguente modo:

al primo comma la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) per i cortometraggi: 120 premi da lire 2.000.000 da attribuirsi al produttore del film »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni nominate annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale »;

al terzo comma la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, presidente ».

(È approvato).

Art. 5.

Per i film le cui denunce di lavorazione risultino presentate dal 1º luglio 1959 alla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni preventive contemplate dalle leggi 29 dicembre 1949, n. 958, e 31 luglio 1956, n. 897, sono sostituite da un nulla-osta del Ministero del turismo e dello spettacolo che sarà concesso, anche a film ultimato, sempre che ne sia stata fatta espli-

cita richiesta o che questa venga effettuata non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli abbuoni di cui agli articoli 12 primo comma, 14 ultimo comma, 15 terzo e settimo comma della legge 31 luglio 1956, numero 897, verranno corrisposti anche per le proiezioni dei film lungometraggi, cortometraggi e di attualità presentati per il nulla-osta di proiezione in pubblico nel periodo dal 1º luglio 1959 alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che siano dichiarati nazionali ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrati e modificati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 31 luglio 1956, n. 897, ed ammessi alla programmazione obbligatoria.

(È approvato).

Art. 6.

È autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1959-60 delle seguenti somme da prelevarsi dai fondi di tesoreria appresso indicati:

Gestione statale prodotti industriali	L.	600.000.000
Liquidazione beni tedeschi in Italia	»	100.000.000
Gestione stralcio cessato partito nazionale fascista	»	100.000.000
Azienda rilievo alienazione residuati	»	1.100.000.000

(È approvato).

Art. 7.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 si provvede con le disponibilità di cui all'articolo precedente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

B U S O N I . Dichiaro, anche a nome del mio gruppo, che noi ci asteniamo dalla votazione.

G I A N Q U I N T O . Dichiaro, anche a nome del mio gruppo, che noi ci asteniamo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Restagno: « Riconoscimento della qualifica di orfani di guerra agli orfani di madre deceduta per fatto di guerra » (52)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Restagno: « Riconoscimento della qualifica di orfani di guerra agli orfani di madre deceduta per fatto di guerra ».

P I C A R D I , *relatore*. Onorevoli colleghi, sul presente disegno di legge già feci a suo tempo una lunga relazione e la Commissione decise di affidarmi l'incarico di concordare con il rappresentante del Governo un testo emendato degli articoli che non corrispondevano alle esigenze e alle necessità che si desideravano superare.

Gli emendamenti da apportare al provvedimento in esame sono di carattere prevalentemente formale e si riferiscono a tutti gli articoli del disegno di legge (gli articoli 2 e 3 saranno fusi in un unico articolo 2), i quali saranno interamente sostituiti dai nuovi articoli di cui do lettura:

Art. 1. — « Ferme restando le vigenti disposizioni concernenti il riconoscimento del diritto a pensione di guerra, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 648, la qualifica di orfano di guerra, per ogni altro effetto, è riconosciuta a coloro che abbiano perduta la madre per fatto di guerra ».

Art. 2. — « Gli orfani di cui al precedente articolo possono chiedere, con domanda documentata, l'iscrizione presso la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra territorialmente competente.

Le rappresentanze provinciali dell'Opera dovranno decidere entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Avverso la mancata iscrizione gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Opera nazionale orfani di guerra entro 90 giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.

La decisione del Comitato nazionale è definitiva ».

A M A T U C C I , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo non può che essere consenziente agli emendamenti enunciati dal relatore, tanto più che sono il risultato di una reciproca collaborazione; pertanto si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione nel testo emendato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Non facendosi osservazioni, la discussione degli articoli avrà luogo sul nuovo testo presentato dal relatore.

Art. 1.

Ferme restando le vigenti disposizioni concernenti il riconoscimento del diritto a pensione di guerra, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 648, la qualifica di orfano di guerra, per ogni altro effetto, è riconosciuta a coloro che abbiano perduta la madre per fatto di guerra.

(È approvato).

Art. 2.

Gli orfani di cui al precedente articolo possono chiedere, con domanda documentata, l'iscrizione presso la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra territorialmente competente.

Le rappresentanze provinciali dell'Opera dovranno decidere entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Avverso la mancata iscrizione gli interessati possono proporre ricorso al Comitato Nazionale dell'Opera nazionale orfani di guerra entro 90 giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.

La decisione del Comitato Nazionale è definitiva.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato » (719)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato ».

ZAMPIERI, *relatore*. Nella precedente seduta era già stata fatta una lunga discussione in merito al presente provvedimento ed era rimasto insoluto il problema concernente la definizione specifica delle funzioni dei segretari dell'Avvocatura dello Stato.

Allo scopo di risolvere tale questione propongo un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1 il quale risulterebbe così formulato:

Art. 1. — « I Segretari dell'Avvocatura dello Stato disimpegnano i servizi amministrativi e contabili dell'Avvocatura dello Stato e svolgono le funzioni di bibliotecario presso l'Avvocatura generale e quelle distrettuali.

Le funzioni di vice consegnatario-cassiere presso l'Avvocatura generale dello Stato sono affidate ad un impiegato del ruolo dei segretari.

I segretari addetti alla Segreteria generale disimpegnano i servizi amministrativi sotto la vigilanza del Segretario generale.

Nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti i Segretari hanno la responsabilità della esatta applicazione delle leggi e dei regolamenti ».

A MATUCCI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Dichiaro che ritiro l'emendamento da me presentato nella seduta precedente ed aderisco senz'altro all'emendamento proposto dal relatore senatore Zampieri. La nuova formulazione dell'articolo 1 adottata dal relatore mi sembra la più idonea a definire le funzioni di concetto attribuite ai segretari dell'Avvocatura dello Stato.

Mi permetto però di far osservare al senatore Zampieri che l'ultimo comma del testo da lui proposto si potrebbe sopprimere, in quanto è ovvio che ogni funzionario ha la responsabilità della esatta applicazione della legge e dei regolamenti.

ZAMPIERI, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

I segretari dell'Avvocatura dello Stato provvedono: alla tenuta dei ruoli delle udienze e degli scadenziari ed alla comunicazione dei relativi avvisi agli avvocati e procuratori dello Stato; al deposito ed al ritiro degli atti

e documenti presso gli uffici giudiziari; alla formazione e custodia dei fascicoli di causa; alla catalogazione e conservazione dei libri delle biblioteche ed alla tenuta delle relative contabilità; ed in genere ad assistere gli avvocati e procuratori dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni, secondo le disposizioni di carattere generale impartite dall'Avvocato generale dello Stato.

I segretari addetti alla Segreteria generale provvedono all'espletamento dei servizi amministrativi sotto la vigilanza del Segretario generale.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Zampieri, un emendamento tendente a sostituire l'articolo stesso con il seguente:

« I segretari dell'Avvocatura dello Stato disimpegnano i servizi amministrativi e contabili dell'Avvocatura dello Stato e svolgono le funzioni di bibliotecario presso l'Avvocatura generale e quelle distrettuali.

Le funzioni di vice consegnatario-cassiere presso l'Avvocatura generale dello Stato so-

no affidate a un impiegato del ruolo dei segretari.

I segretari addetti alla Segreteria generale disimpegnano i servizi amministrativi sotto la vigilanza del Segretario generale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo presentato dal relatore, senatore Zampieri, ed accettato dal Governo, del quale ho dato testè lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Il ruolo e le qualifiche del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato sono stabiliti in conformità della tabella A allegata alla presente legge.

Al predetto personale si applicano le disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato, in quanto non sia diversamente disposto.

Passiamo ora all'esame della Tabella A, relativa all'articolo 2, di cui do lettura:

TABELLA A

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo	1
402	Segretari principali	3
325	Primi segretari	6
271	Segretari	8
229	Segretari aggiunti	14
202	Vice segretari	
		32

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

27ª SEDUTA (17 dicembre 1959)

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la Tabella A di cui ho dato testè lettura.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Le Commissioni giudicatrici degli esami di concorso per la nomina a vice segretario e per le promozioni a primo segretario sono costituite da un sostituto avvocato generale, che le presiede, da due vice avvocati, da un procuratore capo dello Stato e da un funzionario della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o corrispondente.

(È approvato).

Art. 4.

L'esame di concorso per la nomina a vice segretario consiste in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte, da tenersi in due giorni distinti, vertono ciascuna sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico e di contabilità generale dello Stato;

2) nozioni di procedura civile e penale e di ordinamento giudiziario.

La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre: nozioni di diritto privato; nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie e servizi di cancelleria; nozioni di statistica, nozioni di bibliografia generale ed ordinamento delle biblioteche, nozioni di ragioneria.

ZAMPIERI, *relatore*. Vorrei proporre per questo articolo un emendamento puramente formale; sostituire cioè, nel secondo comma, la parola « ciascuna » con la parola « rispettivamente ». Il comma risulterebbe così formulato: « Le prove scritte, da tenersi in due giorni distinti, vertono rispettivamente sulle seguenti materie ».

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. All'articolo 4 il relatore, senatore Zampieri, ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, la parola « ciascuna » con la parola « rispettivamente ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore, senatore Zampieri.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

L'esame di idoneità per la promozione a primo segretario consta delle seguenti prove scritte, da tenersi in giorni distinti:

a) risoluzione di un quesito pratico sulla procedura civile e compilazione di un atto di cancelleria;

b) risoluzione di un quesito pratico di contabilità generale dello Stato.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte, nonchè sulle seguenti altre materie: procedura penale, legge di bollo e di registro, disposizioni normative che regolano i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nozioni di ragioneria.

(È approvato).

Art. 6.

L'esame di concorso per merito distinto per la promozione a primo segretario consta delle seguenti prove scritte, da tenersi in giorni distinti, riguardanti:

a) risoluzione di un quesito pratico sulla procedura civile e penale con compilazione di un atto di cancelleria;

b) risoluzione di un quesito pratico di contabilità generale dello Stato;

c) risoluzione di quesiti di carattere teorico-pratico concernenti le leggi di bollo e del registro, nonchè il servizio delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte, nonchè su nozioni di ragioneria.

(È approvato).

Art. 7.

Le tabelle organiche del personale addetto agli uffici dell'Avvocatura dello Stato, di cui ai quadri 44 e 64 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e ai quadri 46 e 67 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituite dalle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge.

Passiamo ora all'esame delle Tabelle *B* e *C*, relative all'articolo 7, di cui do lettura:

TABELLA B

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista capo	10
229	Primo archivista e assistente alla vigilanza	27 + 1
202	Archivista	38
180	Applicato	74
157	Applicato aggiunto	
		150

Poichè non si fanno osservazioni metto ai voti la Tabella *B* di cui ho dato testè lettura.

(È approvata).

TABELLA C

QUADRO 1º. CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	1
173	Commesso	6
159	Usciere capo	38
151	Usciere	59
142	Inserviente	
		104

QUADRO 2º

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
159	Agente tecnico	3
		3

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la Tabella C di cui ho dato testè lettura.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

Le funzioni che il testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato demanda al Consiglio di amministrazione ed alla Commissione di disciplina,

sono esercitate, nei riguardi del personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato, da una Commissione permanente per il personale presieduta dall'Avvocato generale dello Stato ovvero, su sua delega, da un vice avvocato generale dello Stato e composta:

- 1) dal Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;
- 2) da due sostituti avvocati generali dello Stato;
- 3) da un rappresentante del personale delle carriere suindicate;

4) da un procuratore dello Stato, con funzioni di segretario.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'Avvocato generale dello Stato; durano in carica tre anni e possono essere confermati per un altro triennio. Venendo taluni di essi a cessare dall'incarico nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del triennio.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione occorre l'intervento, oltre di chi la presiede, di due membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

(È approvato).

Art. 9.

Per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie i rapporti informativi ed i relativi giudizi complessivi sono espressi dal Segretario generale per il personale che presta servizio presso l'Avvocatura generale e dall'Avvocato distrettuale per il personale che presta servizio presso le rispettive avvocature distrettuali.

(È approvato).

Art. 10.

Nella prima attuazione della presente legge la metà dei posti messi a concorso è riservata agli impiegati della carriera esecu-

tiva e del ruolo aggiunto della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato in possesso di diploma di un istituto secondario di secondo grado o anche, se aventi qualifica non inferiore ad archivista, del diploma di un istituto secondario di primo grado.

(È approvato).

Art. 11.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 355.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,10.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari